

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 480 DEL 15/03/2024

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA RADIOLOGICA ESPLETATA PRESSO L'OSPEDALE DI SANTORSO. ANNO 2024.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE  
Anno Proposta: 2024    Numero Proposta: 477/24

*Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Maria Oliviera Cordiano.*

---

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 588 del 31/03/2023 questa Azienda ha approvato, per l'anno 2023, una convenzione per attività di consulenza specialistica in materia di Radiologia con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, per un massimo di n. 6 turni mensili diurni prefestivi (il sabato) o, in caso di indisponibilità, festivi della durata massima di 12 ore dalle 8.00 alle 20.00, presso l'UOC Radiologia dell'Ospedale di Santorso;
- con nota prot. n. 105690 del 15/12/2023, questa Azienda ha inviato all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona una richiesta di disponibilità per il rinnovo, per l'anno 2024, della convenzione di cui al punto precedente, ai sensi dell'art.117, comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità del 19/12/2019, ora art. 91 comma 2, lettera a) del CCNL dell'Area Sanità firmato in data 23 gennaio 2024;
- in merito alle criticità, con nota prot. n. 4587 del 17/01/2024, il Direttore Sanitario ha attestato il fabbisogno, per l'anno 2024, di convenzioni passive in varie branche, tra cui la Radiologia;
- con nota prot. 5802 del 22/01/2024 è stato trasmesso all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto il fabbisogno di convenzioni passive in varie branche di cui al punto precedente;
- l'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, con nota prot. n. 32921 del 22/01/2024, recepita al protocollo aziendale con il n. 5868 del 22/01/2024, ha trasmesso copia della Deliberazione regionale n. 22 del 16/01/2024 ad oggetto "*Disposizioni per l'anno 2024 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. D.G.R. /CR n.127 del 27/11/2023*". La lettera S) dell'allegato A alla DGR summenzionata ha fatto venir meno l'autorizzazione preventiva dell'Area Sanità e Sociale alla stipula delle convenzioni di consulenza di cui alla normativa sopra citata tra le Aziende ULSS della Regione Veneto;
- la successiva Deliberazione regionale n. 106 del 12/02/2024, ad oggetto "*Interventi organizzativi per far fronte alla carenza di personale sanitario al fine di garantire il servizio pubblico. Definizione, per le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, della misura massima delle tariffe orarie di riferimento degli incarichi di lavoro autonomo.*", ha richiamato, al punto 2), la disciplina delle Convenzioni ex art. 91 del CCNL della dirigenza dell'Area Sanità del 23/01/2024, precisando che, soltanto per casi eccezionali correlati alla garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e, comunque per limitati periodi di tempo, le consulenze possono essere attivate per sopperire a carenze di organico dell'Azienda;

Verificata, con email agli atti, l'indisponibilità di utilizzare graduatorie di concorso pubblico per consentire l'effettuazione delle attività oggetto della richiesta di consulenza;

A conferma della condizione di eccezionalità della carenza di organico dell'UOC Radiologia, la Direzione Medica dell'Ospedale di Santorso, con nota prot. n. 9359 del 30/01/2024, ha inoltrato all'Azienda Ospedaliera Integrata di Verona una richiesta di n. 3 accessi per il mese di febbraio al fine di consentire la copertura delle guardie radiologiche, nelle more del rinnovo per l'anno 2024 della convenzione per attività specialistica radiologica, alle condizioni dell'accordo in via di definizione;

Preso atto che con nota prot. n. 14005 del 01/03/2024, recepita al protocollo aziendale con il n. 21022 del 04/03/2024, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha comunicato che, con suo atto deliberativo n. 190/2024, è stata approvata la stipula della convenzione con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana per l'espletamento di attività specialistica radiologica presso l'UOC Radiologia dell'Ospedale di Santorso;

Rilevato che la convenzione è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per l'anno 2024, la convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per l'espletamento di attività specialistica radiologica presso l'UOC Radiologia dell'Ospedale di Santorso, per un impegno massimo di n. 83 turni della durata massima di 12 ore dalle 8:00 alle 20:00 (di cui n. 0 turni nel mese di gennaio, n. 3 turni nel mese di febbraio e massimo n. 8 turni mensili da marzo a dicembre), alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
- prevedere un importo complessivo presunto per il periodo indicato di € 115.778,18 (IVA esente).

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

#### DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2024, la convenzione con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per l'espletamento di attività specialistica radiologica presso l'UOC Radiologia dell'Ospedale di Santorso, per un impegno massimo di n. 83 turni della durata massima di 12 ore dalle 8:00 alle 20:00 (di cui n. 0 turni nel mese di gennaio, n. 3 turni nel mese di febbraio e massimo n. 8 turni mensili da marzo a dicembre), alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva prevista, per il periodo sopra indicato, ammonta presuntivamente ad € 115.778,18, e trova riferimento nel conto BA1360R00, "Consulenze sanitarie e socio sanitarie – ASP della Regione", programma di spesa 130 del BEP 2024;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

## **Convenzione**

TRA

**L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA**, con sede legale in Verona, Piazzale A. Stefani 1, C.F. e P. IVA 03901420236, d'ora innanzi chiamata "AOUI", legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Callisto Marco Bravi

E

**L'AZIENDA U.L.S.S N. 7 PEDEMONTANA**, di seguito denominata anche "ULSS 7", con sede e domicilio fiscale in Via dei Lotti n. 40 Bassano del Grappa (VI), C. F. e P. IVA 00913430245, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Carlo Bramezza

### **PREMESSO CHE**

- che l'art. 5 del D.M. 31.07.1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro;
- che l'art. 91, c. 2 del C.C.N.L. dell'Area Sanità del 23.01.2024 definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 89, comma 1, lett. d), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- che con DGR 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all' art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'Area della dirigenza

medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000 (ora art. 91, comma 2, lett. a) del CCNL 23.01.2024 Area Sanità);

□ che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione con l'AOUI mediante la stipula di un accordo per attività di consulenza specialistica nella disciplina di Radiologia;

□ che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;

□ con nota prot. n. 4587 del 17.01.2024 l'ULSS 7 ha comunicato all'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto la necessità di procedere, tra l'altro, alla stipula della convenzione tra la stessa e AOUI per attività di consulenza nella disciplina di Radiologia,

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 – Oggetto**

Il presente accordo ha per oggetto l'espletamento di consulenza specialistica radiologica prevalentemente diurna in giorni prefestivi (il sabato) o, in caso di indisponibilità, festivi della durata massima di 12 ore dalle 8.00 alle 20.00 presso l'U.O.C. di Radiologia dell'ULSS 7, Presidio Ospedaliero–Spoke di Santorso.

#### **Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni**

L'attività di cui all'art. 1 viene svolta, al di fuori del normale orario di servizio, da dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso l'U.O.C. Radiologia BT dell'AOUI, con un impegno massimo di 8 turni mensili della durata massima di 12 ore dalle 8.00 alle 20.00.

I turni saranno concordati di volta in volta tra il Direttore dell'U.O.C. Radiologia BT dell'AOUI e il Direttore dell'U.O.C. di Radiologia dell'ULSS 7, compatibilmente con gli impegni di servizio. L'AOUI individua nel Direttore dell'U.O.C. Radiologia BT il responsabile dell'esecuzione delle prestazioni di cui sopra.

### **Articolo 3 – Responsabilità e copertura assicurativa**

L'ULSS 7 provvede a sollevare l'AOUI da ogni responsabilità per qualsiasi attività connessa alla presente convenzione e garantisce al personale coinvolto idonea copertura assicurativa per i rischi di infortunio sia per la durata del viaggio sia per l'attività svolta presso la struttura stessa e per quelli derivanti da responsabilità civile verso terzi in relazione a sinistri arrecati a terzi nell'ipotesi di colpa lieve.

### **Articolo 4 – Accordi economici**

L'ULSS 7 corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'ULSS 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'AOUI.

L'ULSS 7 rimborserà le spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.

Sui compensi l'ULSS 7 non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall'AOUI.

### **Articolo 5 – Riepilogo mensile**

L' ULSS 7, al fine di consentire l'emissione della fattura, si impegna a trasmettere all'U.O.S. Gestione Clienti dell'AOUI, un diario contenente il nominativo del dirigente, la data degli accessi, l'orario di inizio e fine attività,

la firma del professionista interessato e del Direttore dell'U.O. richiedente la consulenza, certificato dalla Direzione Medica.

#### **Articolo 6– Modalità di pagamento**

L'AOUI provvede all'emissione di fattura per l'attività oggetto del presente accordo. L' ULSS 7 provvede alla liquidazione della fattura dell'AOUI alla Regione Veneto entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. Le fatture troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto a partire dall'1.01.2010 (DGRV 337/2010).

#### **Articolo 7 – Decorrenza e durata**

Il presente accordo ha validità per l'anno 2024.

#### **Articolo 8 – Privacy**

Le parti convengono che l' ULSS 7 in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti che afferiscono alle sue strutture provvederà alla designazione dei medici dell'AOUI, quali autorizzati al trattamento dei dati dei pazienti con cui vengono in contatto, fornendo loro le necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679.

#### **Articolo 9 – Norme di radioprotezione**

L'ULSS 7 si impegna ad osservare il D.Lgs 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

In caso di attività che preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, ULSS 7 deve contattare l'Esperto di Radioprotezione dell'AOUI per ottemperare agli obblighi in materia di radioprotezione derivanti dal D.Lgs. n. 101/2020 e

comunicare all'AOUI l'eventuale esposizione del medico a radiazioni ionizzanti.

#### **Articolo 10 – Inadempimento e recesso**

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 del Codice Civile.

È ammesso, in qualsiasi momento, il recesso unilaterale previa disdetta, anche di una sola delle parti, da comunicare tramite PEC, con effetto a 30 giorni dal ricevimento.

#### **Articolo 11 – Norme applicabili**

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile.

#### **Articolo. 12 - Foro competente**

Per ogni controversia è competente il Foro di Verona.

#### **Articolo. 13 - Disposizioni finali**

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ulss 7. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014): l'ULSS 7 effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a causa ed a spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

AZIENDA OSPEDALIERA  
UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Callisto Marco Bravi

AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Carlo Bramezza